

OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche all'art. 31.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui
" 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
 - a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;*
 - b) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*
 - c) *indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;*
 - d) *indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;*
 - e) *previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;*
 - f) *previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:*
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;*
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;*
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;*

- 3) *in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;*
- 4) *gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*
- 5) *il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;*
- g) *applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g-bis) *previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
3. *Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ”*

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 31 (*"Esclusioni"*) del Regolamento (allegato "A" parte integrante e sostanziale), presentata dalla Giunta Comunale al fine di ampliare il regime di esenzione per le occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province ed agli altri enti pubblici non economici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti ad enti e istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto;

RITENUTO che sussista un particolare interesse pubblico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 446/1997, ad agevolare le fattispecie oggetto della presente modifica regolamentare;

DATO ATTO che la minore entrata derivante dalla presente modifica regolamentare è stata quantificata da S.E.PI. S.p.a., quale società strumentale del Comune incaricata della gestione dell'entrata, in Euro 45.000,00 annui e che, pertanto, le previsioni di entrata del Bilancio 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 sono state ridotte in misura corrispondente, mediante variazione di bilancio, in modo da non compromettere il mantenimento degli equilibri finanziari;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV^a Commissione Consiliare;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, che si allega alla presente quale

parte integrante e sostanziale, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata rispetto alle previsioni del Bilancio 2012 come modificate mediante la 2^a variazione di bilancio;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche all'art. 31 del Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.a. quale società strumentale del Comune incaricata della gestione dell'entrata.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche all'art. 31.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 06/06/2012

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°
Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<u>TESTO VIGENTE:</u>	<u>PROPOSTA DI MODIFICA:</u>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART 31 – Esclusioni</p> <p>1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine.</p> <p>Il canone non è altresì dovuto per le seguenti occupazioni:</p> <p>a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;</p> <p>c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;</p> <p>d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;</p> <p>e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;</p> <p>g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili dichiarati beni culturali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province ed agli altri enti pubblici non economici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti ad enti e istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto;</p> <p>h) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART 31 – Esclusioni</p> <p>1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine.</p> <p>Il canone non è altresì dovuto per le seguenti occupazioni:</p> <p>a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;</p> <p>c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;</p> <p>d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;</p> <p>e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;</p> <p>g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province ed agli altri enti pubblici non economici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti ad enti e istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto;</p> <p>h) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello</p>

<p>svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali. In ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita ai sensi del regolamento;</p> <p>i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>n) aree cimiteriali.</p> <p>In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dall'occupazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali. In ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita ai sensi del regolamento;</p> <p>i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>n) aree cimiteriali.</p> <p>In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dall'occupazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	--